



COMUNE DI
RUBIERA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Sindaco

Ordinanza n. 157 del 15/12/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI - SOSSETTA ESCA AVVELENATA RINVENUTA IN RUBIERA, VIA RESISTENZA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 20213 del 15/12/2025 con la quale il medico veterinario GIOVANNI PUPILLO dell'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA, a seguito delle analisi su di un'esca rinvenuta in via della Resistenza a Rubiera, comunica "che sulla base dell'esame ispettivo ... non si esclude la presenza di sostanze nocive";

RAVVISATA la necessità di impedire il proliferare del fenomeno dell'uccisione di animali, per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati;

CONSIDERATO che la presenza di veleni e sostanze tossiche, abbandonati nell'ambiente, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale nonché di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie protette e in via d'estinzione;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere all'emanazione del presente provvedimento al fine di prevenire ed eliminare l'insorgenza di pericoli a minaccia della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, disponendo la segnalazione e la successiva bonifica della zona interessata dall'episodio;

VISTI:

- l'art. 50 commi 4 – 5 e l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i;
- il T.U.LL.SS. n. 1265 del 27/07/1934;
- l'Ordinanza del 06/08/2024 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 199 del 26/08/2024 avente per oggetto "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati", che prescrive in capo al Sindaco del Comune nel quale sono stati accertati i casi di avvelenamento di procedere, entro 48 ore dall'accertamento della circostanza di avvelenamento, alla bonifica del luogo, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte;
- la Delibera Regionale 20 aprile 2009, n. 469 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali";
- l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. e l'art. 7, comma 2 della Legge 241/1990, e s.m.i., nella parte in cui esclude la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti cautelari;

- l'art. 54, comma 9 del T.U.E.L. che recita testualmente "al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del presente articolo, il Prefetto, ove lo ritenga necessario, dispone fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale";

ORDINA

- che nella zona di via Resistenza nei dintorni del civico n. 50 sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l'ingestione casuale di bocconi;
- ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio;
- chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia (800 227 733), attendendo fino al recupero della carcassa o del materiale sospetto;
- al Settore 3 Lavori pubblici, Patrimonio e Infrastrutture del Comune di Rubiera di provvedere, secondo la direttiva regionale sopra richiamata, alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta, realizzati in materiale tale resistere alle condizioni meteoclimatiche per un periodo di almeno 120 giorni;
- al Corpo di Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia di provvedere all'organizzazione della bonifica sanitaria dei luoghi interessati mediante apposita attività perlustrativa e di relazionare in merito al Servizio Veterinario dell'AUSL di Reggio Emilia nonché di provvedere ad esperire un'indagine in collaborazione con le altre autorità competenti e ad intensificare i controlli al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti sopra descritti;

AVVERTE

che il presente provvedimento avrà efficacia per 120 giorni a partire dalla data di adozione;
 che il Servizio Veterinario dell' AUSL di Reggio Emilia avrà il compito di effettuare un sopralluogo per verificare la corretta applicazione del presente provvedimento;

DISPONE

l'invio della presente ordinanza al Servizio Veterinario dell'AUSL di Reggio Emilia, alla Polizia Locale Unione Tresinaro Secchia, al Settore 3 Lavori pubblici Patrimonio e Infrastrutture del Comune di Rubiera, al Gruppo di Reggio Emilia dei Carabinieri Forestali, alla Procura di Reggio Emilia, alla Prefettura di Reggio Emilia;

IL SINDACO
Emanuele Cavallaro
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Rubiera

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Settore 4 Territorio e attività produttive, presso la Sede comunale in via Emilia est 5, solo previo appuntamento
Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.